

**PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2022/2024**

**ALLEGATO A)  
PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

## **1. Premessa**

Con il presente **“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”** il Comune di Rifreddo intende dare piena attuazione al principio di trasparenza, di cui all'art. 1 c. 15 e ss. della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti la propria organizzazione e le proprie attività, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Questo Comune adotta tale Programma al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa in un'ottica di sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità e per prevenire fenomeni di corruzione.

Il Programma è redatto in conformità alle Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità [art. 13 c. 6 lett. e) del D. Lgs. 150/2009], la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT, tenendo altresì conto di quanto previsto nella Deliberazione n. 3/2012 e Deliberazione n. 6/2013) e delle linee guida in materia di trasparenza e integrità adottate il 31.10.2012 dall'ANCI, nonché dal P.N.A. nazionale, come aggiornato con atto n. 12/2015 dell'ANAC.

Con il “Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità” l'Ente definisce i criteri, i modi, i tempi e le iniziative di attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure di coordinamento informativo e informatico dei dati, volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire le qualità delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale.

Le misure del Programma adottate dall'Amministrazione contengono indicazioni su fasi, soggetti competenti e attività, sulla responsabilità dei dirigenti in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulle modalità di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'Amministrazione, in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti. Il Programma intende essere strumento con cui garantire la piena accessibilità alle informazioni relative agli atti di carattere normativo e amministrativo generale, ad ogni aspetto dell'organizzazione, delle attività, dei servizi al pubblico, delle funzioni e degli obiettivi, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, all'attività di misurazione e valutazione delle performance, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, i titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, ai dati relativi alla contrattazione collettiva, alla dotazione organica del personale e ai livelli di benessere organizzativo.

Verranno pertanto resi accessibili gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, nonché i dati relativi al Bilancio, alla gestione del patrimonio e quelli relativi alle attività di pianificazione e governo del territorio, le informazioni e i dati relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, l'accessibilità ai dati relativi alle società partecipate, ai controlli sulle imprese.

Verrà altresì assicurata l'utilità delle informazioni in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

## 1.1. Supporto normativo

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che all'art. 11 definisce la trasparenza *come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*;
- la delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- la delibera n. 2/2012 della CIVIT, "Linee guida. per il miglioramento. Della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;
- la delibera n. 3/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici" predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative e approfondimenti in materia di standard di qualità dei servizi resi ai cittadini dalle Pubbliche Amministrazioni;
- le Linee Guida per i siti web della P.A. (26.07.2010, con aggiornamento 29.07.2011), previste dalla direttiva del 26.11.2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;
- la delibera del 02.03.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" che all'art. 3 reca disposizioni in merito al rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" che all'art. 1 c. 15 stabilisce che la trasparenza sia assicurata mediante

pubblicazione nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 comma 35, della L. 6 novembre 2012, n. 190”.

## **1.2. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amministrazione**

Le funzioni fondamentali del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135) sono le seguenti:

- a) organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale,
- c) catasto (funzione non ancora trasferita dallo Stato);
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- h) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale;
- i) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
- j) servizi in materia statistica.

Il Comune di Rifreddo indica, tra i criteri ispiratori per la sua organizzazione e il suo funzionamento, la centralità dei cittadini, dei loro bisogni ed esigenze, obiettivo da perseguire anche attraverso il decentramento di servizi ed il loro miglioramento, nonché l’ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno.

L’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità sono attestati e promossi dall’Organismo Monocratico di Valutazione qualificato dall’art. 14 c. 4 del D. Lgs. 150/2009 quale “responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti previsti dalla Commissione” (CIVIT).

L’Organismo Indipendente di valutazione del Comune di Roaschia è disciplinato da apposito regolamento comunale.

La struttura organizzativa del Comune prevede le seguenti strutture organizzative: Settore Amministrativo/Segreteria/Demografico - Settore Tecnico/Urbanistico/Vigilanza - Settore Finanziario/Tributi.

## **2. I dati**

### **2.1. Pubblicazione sul sito web istituzionale: analisi dell'esistente**

Il Comune di Rifreddo dispone di un sito Internet istituzionale.

In attuazione della normativa in materia di trasparenza e siti web, questo Comune ha realizzato nel proprio sito istituzionale, la sezione "Amministrazione Trasparente" che contiene i dati raggruppati sotto le seguenti voci:

#### **Disposizioni generali**

- Programmi per la Trasparenza e l'Integrità
- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese
- Attestazioni OIV o di struttura analoga
- Burocrazia zero

#### **Organizzazione**

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
- Articolazione degli uffici
- Telefono e posta elettronica

#### **Consulenti e collaboratori**

- Consulenti e collaboratori

#### **Personale**

- Incarichi amministrativi di vertice
- Dirigenti
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV

#### **Bandi di concorso**

- Bandi di concorso

#### **Performance**

- Piano della Performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere organizzativo

#### **Enti controllati**

- Enti pubblici vigilati